

Registro Generale N. 5/2025  
Napoli, 3 febbraio 2025

## DECRETO PRESIDENZIALE

Oggetto: nomina rappresentante di parte pubblica nella Delegazione Trattante relativa al Comparto "Funzioni Locali" - Area della Dirigenza.

### IL PRESIDENTE

Premesso che

- con legge regionale 2 dicembre 2015 n. 15 "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano", è istituito l'Ente Idrico Campano (EIC), soggetto di governo dell'ATO regionale, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni del territorio campano, che ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- la Giunta Regionale della Campania, in adempimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 15/2015, ha approvato, con deliberazione 29 dicembre 2015, n. 885, lo Statuto dell'Ente Idrico Campano;
- lo Statuto è stato, successivamente, modificato con le seguenti deliberazioni del Comitato Esecutivo:
  - 4 dicembre 2018, n. 7;
  - 10 giugno 2019, n. 29;
  - 18 maggio 2020, n. 3;
  - 17 novembre 2021, n. 36;
  - 7 febbraio 2022, n. 1;
  - 10 agosto 2022 n. 37;
  - 31 luglio 2023, n. 31;
- all'Ente Idrico Campano, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 15/2015, si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- sono organi dell'Ente Idrico Campano:
  - il Presidente;
  - il Comitato Esecutivo;
  - i Consigli di Distretto;
  - il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Presidente ha la rappresentanza legale dell'EIC;
- il Comitato Esecutivo è l'organo deliberante;
- con deliberazione 25 marzo 2024, n. 2 il Comitato Esecutivo ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione EIC 2024-2026 (PIAO);



- con deliberazione 18 dicembre 2024, n. 62 il Comitato Esecutivo ha approvato il Bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025/2027 e con decreto presidenziale 9 gennaio 2025, n. 2, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027;
- il Presidente, con proprio decreto 30 ottobre 2024, n. 19, ha nominato, in esecuzione della deliberazione del Comitato Esecutivo 16 ottobre 2024, n. 43 il dr. Giovanni Marcello, Direttore generale dell'Ente a decorrere dal 1° novembre 2024 ed a tutto il 31 ottobre 2029.

**Richiamate** le funzioni del Direttore Generale giusta previsione dell'art. 15-bis, comma 7 della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 – per come modificata dalla legge regionale 5 luglio 2023, n. 11 - che recita testualmente: *“Il Direttore Generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'EIC, coordina le strutture operative, ed in particolare: a) ha la responsabilità del personale, del funzionamento degli uffici e della gestione del personale”.*

**Considerato** che in data 16 luglio 2024 è stato sottoscritto il CCNL del Comparto *“Funzioni Locali”* per il triennio 2019-2021 - Area della Dirigenza.

**Visto** il Titolo II del predetto CCNL che disciplina i sistemi di relazioni sindacali articolati nei seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (*informazione e confronto*) e contrattazione integrativa.

**Rilevato** che l'Ente non si trova nella fattispecie di cui all'art. 35, comma 4, del predetto CCNL, in quanto la provvista dotazionale contempla n. 7 dirigenti così strutturati:

- n. 4 dirigenti in servizio;
- n. 2 dirigenti con procedimento concorsuale concluso ma oggetto di contenzioso amministrativo (*i cui costi sono coperti dalle risorse destinate alle facoltà assunzionali*);
- n. 1 i cui costi, allo stato, non risultano pienamente coperti dalle risorse utilizzabili in funzione delle facoltà assunzionali

**Considerato** che l'art. 8, comma 2, del citato CCNL prevede che l'Ente debba provvedere a costituire la Delegazione datoriale ai fini della contrattazione integrativa.

**Dato atto** che

- l'art. 7, comma 1, del citato CCNL stabilisce che: *“La contrattazione collettiva integrativa, fatta eccezione per i segretari comunali e provinciali, si svolge ad un unico livello presso ciascuna amministrazione, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, come individuata al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 4”;*
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del citato CCNL: *“I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. Il dirigente che sia componente di una delle rappresentanze sindacali di cui al comma 2 non può essere soggetto di relazioni sindacali in nome dell'ente per l'area della dirigenza”;*
- il Presidente opera in qualità di organo di governo dell'Ente ed ha anche il compito di determinare gli indirizzi entro cui dovrà operare la Delegazione trattante di parte pubblica.

## Ritenuto

- di dovere, alla luce delle disposizioni contrattuali sopra richiamate ed in virtù dei poteri assegnati dalla vigente normativa, provvedere alla nomina della Delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la contrattazione collettiva integrativa del personale dirigenziale;
- di disporre che il componente designato della Delegazione trattante di parte pubblica provveda, in quella sede, ad esprimere l'indirizzo degli organi di governo. Il componendo designato inoltre, conduce la trattativa in tutte le sue fasi, stipula l'ipotesi di contratto integrativo ed infine, dopo la ratifica da parte dell'organo preposto, provvede a sottoscrivere, in via definitiva, il Contratto Integrativo;
- di autorizzare, ove ritenuto necessario, la partecipazione, esclusivamente consultiva, di altri dirigenti aventi specifiche competenze sulle materie oggetto di discussione, su richiesta del rappresentante designato della parte pubblica;
- di dover individuare nel Direttore Generale, dr. Giovanni Marcello, il componente della Delegazione trattante di parte datoriale abilitata alle trattative per la stipula del Contratto Integrativo per il personale dell'Area dirigenziale.

## Ribadito che

- il D. Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del Fondo per le risorse decentrate;
- l'atto citato costituisce il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti inquadrati nell'Area della Dirigenza;
- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate è sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

## Stabilito che

- la Delegazione trattante dovrà operare, per la destinazione, nei limiti delle risorse fissate dall'atto di costituzione del Fondo (in coerenza con le previsioni di Bilancio), in osservanza degli indirizzi che di seguito sono evidenziati:
  - a) procedere al recepimento delle disposizioni giuridico-normative contenute nel CCNL dell'Area Dirigenza, Comparto "Funzioni Locali" del 16 luglio 2024;
  - b) strutturare la contrattazione integrativa in riferimento alle materie nei limiti previsti dall'art. 35 del citato CCNL - con particolare riferimento al comma 1 [lettere a), b), c), d), f) e l)] - e dall'art. 43;
  - c) definire la quota del Fondo specificamente destinata alla retribuzione di risultato, utilizzando integralmente le risorse disponibili, tenendo conto, altresì, della possibilità di prevedere quote correlate a quanto previsto dall'art. 23, comma 5, del citato CCNL 2019/2021;

- d) attribuire la retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 23 del citato CCNL (*Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato*), sulla base dei diversi livelli di valutazione della Performance conseguiti dai Dirigenti, fermo restando che la sua erogazione può avvenire, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva;
- e) attribuire, altresì, nell'ambito di quanto evidenziato, ai Dirigenti che conseguano le valutazioni più elevate, adeguando il sistema di valutazione adottato dall'Ente, una retribuzione di risultato con importo più elevato non inferiore al 25% rispetto al valore medio pro-capite delle risorse destinate alla retribuzione di risultato. L'erogazione risulta esigibile solo se compatibile con le risorse stanziare con l'apposito Fondo;
- f) stabilire, per l'affidamento di incarichi "*ad interim*", esclusivamente per la retribuzione di risultato, parametrata al periodo di affidamento, un importo pari al 25% della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale vacante. Nel caso di affidamenti plurimi "*ad interim*" si procede all'erogazione di un unico importo nella misura massima del 30% della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale vacante retribuita con il maggiore importo;
- g) riconoscere carattere di esigibilità alle obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, ove coerenti con le correlate imputazioni contabili, per come riportate nel Fondo e negli esercizi dei Bilanci di previsione. L'indirizzo fornito provvede a modificare eventuali specifiche previsioni contrattuali non coerenti con la contrattazione nazionale;
- h) individuare le posizioni dirigenziali i cui titolari sono esonerati dallo sciopero;
- i) valutare, in sede di contrattazione, l'applicazione di eventuali misure di Welfare integrativo nel limite delle risorse di cui art. 26 del citato CCNL 2019-2021.

Si precisa, inoltre, che il Fondo ha natura di spesa vincolata e le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento hanno natura di entrate vincolate al finanziamento dello stesso.

#### **Tanto premesso e visti**

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii.;
- il CCNL 2019-2021 dell'Area Dirigenza - Comparto "*Funzioni locali*" del 16 luglio 2024;
- le linee guida dell'ARAN in merito alla procedura della contrattazione decentrata integrativa;
- la legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 e ss. mm. e ii.;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

#### **DECRETA**

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di nominare la Delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la contrattazione collettiva integrativa del personale dirigenziale, come segue:
  - dr. Giovanni Marcello - Direttore Generale;

3. di dare atto che la Delegazione trattante opererà nell'osservanza delle direttive ed indirizzi in premessa evidenziati, a valere dal 1° gennaio 2025, che s'intendono qui integralmente trascritti e, comunque, da applicare in rispondenza delle previsioni del CCNL dell'Area Dirigenza - Comparto "Funzioni locali" attualmente vigente;
4. di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente";
5. di trasmettere il presente atto a tutti i dirigenti affinché si proceda contestualmente alla designazione di un loro rappresentante oltre che alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2019-2021 dell'Area Dirigenza - Comparto "Funzioni locali" del 16 luglio 2024.



Il Presidente  
prof. Luca Mascolo

